

# Gazzetta ufficiale

# L 193

## dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

56° anno  
16 luglio 2013

Sommario

### II Atti non legislativi

#### ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Informazione relativa alla data della firma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio (2013-2018)** ..... 1

#### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 670/2013 della Commissione, del 9 luglio 2013, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** ..... 2
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 671/2013 della Commissione, del 9 luglio 2013, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** ..... 4
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 672/2013 della Commissione, del 15 luglio 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 468/2010 che stabilisce l'elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata** ..... 6
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 673/2013 della Commissione, del 15 luglio 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli ..... 12
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 674/2013 della Commissione, del 15 luglio 2013, recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 luglio 2013 ..... 14

Prezzo: 3 EUR

(segue)

# IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

DECISIONI

2013/377/UE, Euratom:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 3 luglio 2013, sull'elezione del Mediatore europeo ....** 17

2013/378/UE:

- ★ **Decisione EUPOL COPPS/1/2013 del Comitato politico e di sicurezza, del 9 luglio 2013, che proroga il mandato del capo della missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) .....** 18

2013/379/UE:

- ★ **Decisione EU BAM Rafah/1/2013 del Comitato politico e di sicurezza, del 9 luglio 2013, relativa alla nomina del capo della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) .....** 19

2013/380/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 9 luglio 2013, relativa alla nomina di un membro supplente rumeno del Comitato delle regioni .....** 20

2013/381/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 9 luglio 2013, relativa alla nomina di un membro titolare tedesco del Comitato delle regioni .....** 21

- ★ **Decisione 2013/382/PESC del Consiglio, del 15 luglio 2013, che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Afghanistan .....** 22

- ★ **Decisione 2013/383/PESC del Consiglio, del 15 luglio 2013, che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea presso l'Unione africana .....** 25

- ★ **Decisione 2013/384/PESC del Consiglio, del 15 luglio 2013, recante modifica della decisione 2012/325/PESC che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sudan e il Sud Sudan .....** 29


---

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009) .....** 30

---

Avviso ai lettori — Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (vedi terza pagina di copertina)



## II

(Atti non legislativi)

## ACCORDI INTERNAZIONALI

**Informazione relativa alla data della firma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio (2013-2018)**

Il 27 giugno 2013, a Bruxelles, l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio hanno firmato il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca.

Di conseguenza il protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dal 1° luglio 2013, conformemente al suo articolo 13.

---

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 670/2013 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2013

### relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno che, fatte salve le misure in vigore nell'Unione europea relativamente ai sistemi di duplice controllo e alla sorveglianza preventiva e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nell'Unione europea, le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità

doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di 60 giorni, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario <sup>(2)</sup>.

- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

#### Articolo 2

Fatte salve le misure vigenti nell'Unione europea relativamente ai sistemi di duplice controllo e alla sorveglianza preventiva e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nell'Unione europea, le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di 60 giorni a norma dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2013

Per la Commissione,  
a nome del presidente  
Algirdas ŠEMETA  
Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

## ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (Codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>Articolo fabbricato con vari lembi di stoffa a tessitura fitta (tela), cuciti insieme per ottenere una «forma» tridimensionale, dalle dimensioni di circa 2,70 × 2,70 × 1,60 m, con una balza decorativa su tutti i lati, munito di un orlo da bordatura cucito lungo il bordo. La parte interna di ogni angolo è munita di una piccola tasca per tenere in posizione l'articolo su un telaio. Esso è anche munito di lacci di stoffa lungo le cuciture per fissarlo a un telaio.</p> <p>L'articolo è presentato senza telaio, bastoni o accessori.</p>	6306 90 00	<p>La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1, 2 a) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 6306 e 6306 90 00.</p> <p>La voce 6306 comprende una serie di articoli di materia tessile, per lo più fabbricati in tela resistente, a tessitura fitta (cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 6306, paragrafo 1).</p> <p>A causa delle sue caratteristiche oggettive (progettazione tridimensionale, materia prima utilizzata, dimensioni, finitura), l'articolo è destinato a fungere da padiglione per esterno.</p> <p>L'articolo non è provvisto di telaio, né di bastoni o accessori, tuttavia ha il carattere essenziale di un padiglione per esterno (ad esempio, ha una copertura di tela che ripara dalle intemperie) ai sensi della regola generale 2, lettera a).</p> <p>La classificazione come tenda nella sottovoce 6306 22 00 o 6306 29 00 è esclusa, poiché non ha lati o pareti, che permettano la delimitazione di uno spazio chiuso (cfr. anche le note esplicative del SA della voce 6306, paragrafo 4).</p> <p>L'articolo va pertanto classificato nella voce 6306 90 00 della NC come «altri articoli da campeggio».</p>

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 671/2013 DELLA COMMISSIONE****del 9 luglio 2013****relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno che, fatte salve le misure in vigore nell'Unione europea relativamente ai sistemi di duplice controllo e alla sorveglianza preventiva e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nell'Unione europea, le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità

doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di 60 giorni, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario <sup>(2)</sup>.

- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

*Articolo 2*

Fatte salve le misure vigenti nell'Unione europea relativamente ai sistemi di duplice controllo e alla sorveglianza preventiva e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nell'Unione europea, le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di 60 giorni a norma dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2013

*Per la Commissione,  
a nome del presidente  
Algirdas ŠEMETA  
Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

## ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (Codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>Un articolo di tessuto piatto che misura circa 26 cm × 32 cm, composto da vari materiali tessili, avente forma di uccello.</p> <p>La parte principale dell'articolo è costituita da un singolo strato di tessuto felpato <i>bouclé</i> con un'ala di tessuto a forma di corona cucita su un lato. Sull'altro lato il tessuto felpato è bordato con un nastro di materiale tessile cucito. Una pezza di forma triangolare è cucita sul tessuto felpato <i>bouclé</i> e rappresenta il becco. Gli occhi sono stampati su linguette di tessuto <i>bouclé</i> e due pezzi di tessuto tagliati in forma di piedi sono cuciti sul tessuto felpato. Un pezzo di tessuto tagliato in forma decorativa rappresenta la coda.</p> <p>Numerose linguette, asole e nastri di tessuto numerati e di vari colori sono attaccati al bordo superiore del tessuto felpato.</p> <p>(Cfr. illustrazioni n. 665 A e n. 665 B) (*)</p>	6307 90 10	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalle note 7f) e 8a) della sezione XI, dalla nota di sottovoce 2 A) della sezione XI, dalla nota 1 del capitolo 63 e dal testo dei codici NC 6307, 6307 90 e 6307 90 10.</p> <p>L'articolo non è destinato essenzialmente a divertire neonati o bambini, in quanto né la forma dell'articolo, né la numerazione né le etichette sono riconoscibili come tali dai bambini, ma serve piuttosto a rassicurarli. Pertanto, l'articolo non può essere classificato come «altri giocattoli» di cui alla voce 9503 [cfr. anche le note esplicative del Sistema armonizzato alla voce 9503, lettera D), primo paragrafo].</p> <p>L'articolo deve pertanto essere classificato al codice NC 6307 90 10, in quanto «altro manufatto confezionato a maglia».</p>

(\*) Le fotografie sono fornite a titolo puramente informativo.



665 A



665 B

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 672/2013 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 2013

recante modifica del regolamento (UE) n. 468/2010 che stabilisce l'elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

navi INN e di aggiornare i rispettivi elenchi nel corso delle riunioni annuali <sup>(5)</sup>.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

(5) Conformemente all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1005/2008, la Commissione, una volta ricevuti gli elenchi dei pescherecci presumibilmente o sicuramente implicati nella pesca INN trasmessi dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca, aggiorna l'elenco UE.

visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 30,

(6) La Commissione ha ricevuto gli elenchi aggiornati nelle riunioni annuali delle organizzazioni regionali di gestione della pesca.

considerando quanto segue:

(7) Poiché la stessa nave può figurare nell'elenco con nomi e/o bandiere differenti in funzione del momento in cui è stata inclusa negli elenchi delle organizzazioni regionali di gestione della pesca, l'elenco UE aggiornato deve comprendere i differenti nomi e/o bandiere stabiliti dalle rispettive organizzazioni regionali di gestione della pesca.

(1) Il capo V del regolamento (CE) n. 1005/2008 definisce procedure per l'identificazione dei pescherecci che esercitano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (navi INN), nonché procedure per stabilire un elenco UE di tali navi. L'articolo 37 del regolamento prevede misure applicabili ai pescherecci figuranti nell'elenco.

(8) Il regolamento (UE) n. 468/2010 va pertanto modificato di conseguenza.

(2) Il primo elenco UE delle navi INN è stato stabilito dal regolamento (UE) n. 468/2010 della Commissione <sup>(2)</sup> e successivamente modificato dai regolamenti di esecuzione della Commissione (UE) n. 724/2011 <sup>(3)</sup> e (UE) n. 1234/2012 <sup>(4)</sup>.

(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

La parte B dell'allegato al regolamento (UE) n. 468/2010 è sostituita dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

(3) Conformemente all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, l'elenco UE comprende i pescherecci iscritti negli elenchi delle navi INN adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca.

(5) Ultimi aggiornamenti: CCAMLR: elenco INN 2012 quale adottato nel corso della riunione annuale CCAMLR-XXXI del 24 ottobre-1 novembre 2012 e aggiornato il 3 aprile 2013; SEAFO: la SEAFO include nel proprio elenco INN gli elenchi CCAMLR, NEAFC-B e NAFO; ICCAT: elenco INN 2013 quale adottato nel corso della riunione annuale del novembre 2012 (raccomandazione 11-18); IATTC: elenco 2012 quale adottato nel corso dell'83a riunione della IATTC del giugno 2012; NEAFC: elenco INN B AM 2012-8rev1 quale adottato nel corso della 31a riunione annuale del 12-16 novembre 2012; NAFO: nel corso della 34a riunione annuale del 17-21 settembre 2012, la NAFO ha riesaminato il suo elenco INN e non ha ritenuto necessario apportarvi modifiche. Successivamente, in seguito alla decisione della NEAFC di stralciare la nave «RED» dal suo elenco INN, in data 21 dicembre 2012 anche la NAFO ha stralciato questa nave dal suo elenco INN; WCPFC: elenco delle navi INN della WCPFC per il 2013 al 6 dicembre 2012 (effettivo a decorrere dal 6 febbraio 2013).

(4) Tutte le organizzazioni regionali di gestione della pesca hanno adottato il principio di pubblicare un elenco delle

<sup>(1)</sup> GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 131 del 29.5.2010, pag. 22.<sup>(3)</sup> GU L 194 del 26.7.2011, pag. 14.<sup>(4)</sup> GU L 350 del 20.12.2012, pag. 38.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2013

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
José Manuel BARROSO

---

## ALLEGATO

## «PARTE B

## Navi elencate in conformità all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1005/2008

Numero IMO <sup>(1)</sup> di identificazione della nave/ Riferimento ORGP	Nome della nave (nome precedente) <sup>(2)</sup>	Stato o territorio di bandiera (secondo un'ORGP) <sup>(2)</sup>	Figurante nell'elenco dell'ORGP <sup>(2)</sup>
20060010 (ICCAT)	ACROS NO. 2	Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Honduras)	ICCAT
20060009 (ICCAT)	ACROS NO. 3	Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Honduras)	ICCAT
7306570	ALBORAN II (WHITE ENTERPRISE [NAFO/NEAFC]/WHITE, ENTERPRISE, ENSEMBRE, ATALAYA, REDA IV, ATALAYA DEL SUR [SEAFO])	Panama [bandiera precedente: Saint Kitts e Nevis (NAFO/NEAFC)/Saint Kitts e Nevis, Gibilterra (SEAFO)]	NEAFC, NAFO, SEAFO
7424891	ALDABRA (OMOA I)	Tanzania (bandiere precedenti: Togo, Honduras)	CCAMLR, SEAFO
7036345	AMORINN (ICEBERG II, NOEMI, LOME)	Sconosciuto (bandiere precedenti: Togo, Belize)	CCAMLR, SEAFO
12290 (IATTC)/20110011 (ICCAT)	BHASKARA No 10	Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Indonesia)	IATTC, ICCAT
12291 (IATTC)/20110012 (ICCAT)	BHASKARA No 9	Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Indonesia)	IATTC, ICCAT
20060001 (ICCAT)	BIGEYE	Sconosciuto	ICCAT
20040005 (ICCAT)	BRAVO	Sconosciuto	ICCAT
9407 (IATTC)/20110013 (ICCAT)	CAMELOT	Sconosciuto	IATTC, ICCAT
6622642	CHALLENGE (MILA, PERSERVERANCE [CCAMLR]/MILA, ISLA, MONTANA CLARA, PERSEVERANCE [SEAFO])	Panama (bandiere precedenti: Guinea equatoriale, Regno Unito)	CCAMLR, SEAFO
125 (IATTC)/20110014 (ICCAT)	CHIA HAO No 66	Sconosciuto (bandiera precedente: Belize)	IATTC, ICCAT
20080001 (ICCAT)	DANIAA (CARLOS)	Repubblica di Guinea (Conakry)	ICCAT
8422852	DOLPHIN (OGNEVKA)	Sconosciuto [bandiere precedenti: Russia, Georgia (NAFO)/Russia (NEAFC, SEAFO)]	NEAFC, NAFO, SEAFO
6163 (IATTC)	DRAGON III	Sconosciuto	IATTC
8604668	EROS DOS (FURABOLOS)	Panama [bandiere precedenti: Spagna, Seychelles (SEAFO)/Seychelles (NAFO/NEAFC)]	NEAFC, NAFO, SEAFO

Numero IMO <sup>(1)</sup> di identificazione della nave/ Riferimento ORGP	Nome della nave (nome precedente) <sup>(2)</sup>	Stato o territorio di bandiera (secondo un'ORGP) <sup>(2)</sup>	Figurante nell'elenco dell'ORGP <sup>(2)</sup>
7355662	FU LIEN No 1	Georgia	WCPFC
20080005 (ICCAT)	GALA I (MANARA II/ROAGAN)	Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Libia)	ICCAT
6591 (IATTC)	GOIDAU RUEY No 1	Sconosciuto (bandiera precedente: Panama)	IATTC
7020126	GOOD HOPE (TOTO/SEA RANGER V)	Nigeria (bandiera precedente: Belize)	CCAMLR, SEAFO
6719419	GORILERO (GRAN SOL)	Sconosciuto [ultime bandiere conosciute: Sierra Leone, Panama (NAFO/NEAFC)]	NEAFC, NAFO, SEAFO
20090003 (ICCAT)	GUNUAR MELYN 21	Sconosciuto	IOTC, ICCAT
7322926	HEAVY SEA [CCAMLR]/HEAVY SEAS [SEAFO] (SHERPA UNO, DUERO, KETA)	Panama (bandiera precedente: Uruguay)	CCAMLR, SEAFO
20100004 (ICCAT)	HOOM XIANG 11	Sconosciuto (bandiera precedente: Malaysia)	IOTC, ICCAT
7322897	HUANG HE 22 (SIMA QIAN BARU 22, DORITA, MAGNUS, THULE, EOLO, RED MOON, BLACK MOON, INA MAKKA, GALAXY, CORVUS)	Tanzania (CCAMLR)/Sconosciuto (SEAFO) [bandiere precedenti: Uruguay, St. Vincent e Grenadine, Guinea equatoriale, Sierra Leone, Corea del Nord (DPRK), Panama]	CCAMLR, SEAFO
9319856	HUIQUAN (WUTAISHAN ANHUI 44, YANGZI HUA 44, TROSKY, PALOMA V [SEAFO 1/CCAMLR])/WUTAISHAN ANHUI 44 (YANGZI HUA 44, PALOMA V, JIAN YUAN, TROSKY [SEAFO 2])	Tanzania [bandiere precedenti: Mongolia, Namibia, Uruguay (CCAMLR/SEAFO 2)]	CCAMLR, SEAFO
7332218	IANNIS I (MOANA MAR, CANOS DE MECA [SEAFO])	Panama (NAFO, SEAFO)/Sconosciuto (NEAFC)	NEAFC, NAFO, SEAFO
6803961	ITZIAR II (MARE, NOTRE DAME, GOLDEN SUN, SEABULL 22, CARMELA, GOLD DRAGON)	Mali [bandiere precedenti: Togo, Guinea equatoriale, Nigeria, Namibia, Bolivia (CCAMLR)]	CCAMLR, SEAFO
9505 (IATTC)	JYI LIH 88	Sconosciuto	IATTC
7905039	KESHAN (BAIYANGDIAN, PACIFIC DUCHESS [CCAMLR])/BAIYANGDIAN (PACIFIC DUCHESS [SEAFO])	Tanzania (SEAFO)/Mongolia (CCAMLR) (bandiera precedente: Tanzania (CCAMLR))	SEAFO, CCAMLR
7905443	KOOSHA 4 (EGUZKIA)	Iran [bandiera precedente: Spagna (CCAMLR)]	CCAMLR; SEAFO
9037537	LANA (ZEUS, TRITON-1, KINSHO MARU No. 18)	Sconosciuto (bandiere precedenti: Giappone, Sierra Leone, Mongolia, Togo)	CCAMLR, SEAFO

Numero IMO <sup>(1)</sup> di identificazione della nave/ Riferimento ORGP	Nome della nave (nome precedente) <sup>(2)</sup>	Stato o territorio di bandiera (secondo un'ORGP) <sup>(2)</sup>	Figurante nell'elenco dell'ORGP <sup>(2)</sup>
20060007 (ICCAT)	LILA NO. 10	Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Panama)	ICCAT
7388267	LIMPOPO (ROSS, ALOS, LENA, CAP GEORGE, CONBAROYA, TERCERO [SEAFO]/LENA, ALOS, ROSS [CCAMLR])	Sconosciuto (ultime bandiere conosciute: Togo, Ghana, Seychelles)	CCAMLR, SEAFO
20040007 (ICCAT)	MADURA 2	Sconosciuto	ICCAT
20040008 (ICCAT)	MADURA 3	Sconosciuto	ICCAT
7325746	MAINE (MAPOSA NOVENO, GUINSPA I [SEAFO])	Repubblica di Guinea (Conakry)	NEAFC, NAFO, SEAFO
20060002 (ICCAT)	MARIA	Sconosciuto	ICCAT
9435 (IATTC)/20110002 (ICCAT)	MARTA LUCIA R	Colombia	IATTC, ICCAT
20060005 (ICCAT)	MELILLA NO. 101	Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Panama)	ICCAT
20060004 (ICCAT)	MELILLA NO. 103	Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Panama)	ICCAT
7385174	MURTOSA	Sconosciuto [ultima bandiera conosciuta: Togo (NAFO/NEAFC)/Portogallo (SEAFO)]	NEAFC, NAFO, SEAFO
14613 (IATTC)/20110003 (ICCAT)/C-00545 (WCPFC)	NEPTUNE	Georgia	IATTC, ICCAT, WCPFC
20060003 (ICCAT)	No 101 GLORIA (GOLDEN LAKE)	Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Panama)	ICCAT
20060008 (ICCAT)	No 2 CHOYU	Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Honduras)	ICCAT
20060011 (ICCAT)	No 3 CHOYU	Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Honduras)	ICCAT
20040006 (ICCAT)	OCEAN DIAMOND	Sconosciuto	ICCAT
7826233/20090001 (ICCAT)	OCEAN LION	Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Guinea equatoriale)	IOTC, ICCAT
8713392	OCTOPUS 1 (PISCIS, SOUTH BOY, GALE, ULYSES, THOR 33, YIN PENG, CHU LIM, THE BIRD, PION)	Mongolia [bandiere precedenti: Uruguay, Guinea equatoriale, Corea del Nord, Mongolia, Togo, Honduras (CCAMLR)]	CCAMLR, SEAFO
11369 (IATTC)	ORCA	Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Belize)	IATTC
20060012 (ICCAT)	ORIENTE NO. 7	Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Honduras)	ICCAT

Numero IMO <sup>(1)</sup> di identificazione della nave/ Riferimento ORGP	Nome della nave (nome precedente) <sup>(2)</sup>	Stato o territorio di bandiera (secondo un'ORGP) <sup>(2)</sup>	Figurante nell'elenco dell'ORGP <sup>(2)</sup>
5062479	PERLON (CHERNE, SARGO, HOKING, BIGARO, LUGALPESCA)	Sconosciuto (ultime bandiere conosciute: Uruguay, Mongolia, Togo)	CCAMLR, SEAFO
6607666	RAY (KILLY, TROPIC, CONSTANT, ISLA GRACIOSA)	Sconosciuto (ultime bandiere conosciute: Belize, Mongolia, Guinea equatoriale, Sudafrica) (CCAMLR)/Belize (bandiere precedenti: Sudafrica, Guinea equatoriale, Mongolia) (SEAFO)	CCAMLR, SEAFO
6706084	RED (KABOU)	Panama [bandiere precedenti: Portogallo, Repubblica di Guinea (Conakry)]	SEAFO
95 (IATTC)	REYMAR 6	Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Belize)	IATTC
9042001	SHAANXI HENAN 33 (XIONG NU BARU 33, LIBERTY, CHILBO SAN 33, HAMMER, CARRAN, DRACO-1)	Tanzania [bandiere precedenti: Uruguay, Togo, Corea del Nord (DPRK), Panama]	CCAMLR, SEAFO
20080004 (ICCAT)	SHARON 1 (MANARA I/POSEIDON)	Sconosciuto (ultime bandiere conosciute: Libia)	ICCAT
20050001 (ICCAT)	SOUTHERN STAR 136 (HSIANG CHANG)	Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: St. Vincent e Grenadine)	ICCAT
9405 (IATTC)	TA FU 1	Sconosciuto	IATTC
6818930	TCHAW (CONDOR, INCA, VIKING, CISNE AZUL, REX [CCAMLR]/CONDOR, INCA, VIKING, CISNE AZUL, REX, PESCAMEX III, AROSA CUARTO [SEAFO])	Sconosciuto (ultime bandiere conosciute: Belize, Seychelles, Togo)	CCAMLR, SEAFO
13568 (IATTC)	TCHING YE No 6 (EL DIRIA I)	Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Belize)	IATTC
6905408	THUNDER (ARTIC RANGER, RUBIN, TYPHOON-1, KUKO)	Nigeria [bandiere precedenti: Regno Unito, Seychelles, Mongolia, Togo (CCAMLR)]	CCAMLR, SEAFO
7321374/7325930 (SEAFO)	TRINITY (YUCATAN BASIN, EXEMBRE, FONTENOVA, JAWHARA [NEAFC])/YUCATAN BASIN (ENXEMBRE, FONTE NOVA, JAWHARA [SEAFO/NAFO])	Ghana (bandiere precedenti: Panama, Marocco) (NEAFC)/Panama [bandiere precedenti: Marocco (NAFO)/Gibilterra, Marocco (SEAFO)]	NEAFC, NAFO, SEAFO
129 (IATTC)	WEN TENG No 688 (apparentemente modificato in MAHKOIA ABADI No 196)	Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Belize)	IATTC
	YU FONG 168	Taiwan	WCPFC
20090002 (ICCAT)	YU MAAN WON	Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Georgia)	IOTC, ICCAT

<sup>(1)</sup> Organizzazione marittima internazionale<sup>(2)</sup> Per ulteriori informazioni consultare i siti web delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP).»

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 673/2013 DELLA COMMISSIONE****del 15 luglio 2013****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2013

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MK	18,5
	ZZ	18,5
0707 00 05	TR	105,8
	ZZ	105,8
0709 93 10	MA	60,4
	TR	129,5
	ZZ	95,0
0805 50 10	AR	80,2
	CL	81,7
	TR	70,0
	UY	80,9
	ZA	102,8
	ZZ	83,1
0808 10 80	AR	139,0
	BR	103,9
	CL	129,3
	CN	96,0
	NZ	140,0
	US	140,9
	ZA	111,2
	ZZ	122,9
0808 30 90	AR	116,6
	CL	139,8
	CN	74,5
	ZA	123,0
	ZZ	113,5
0809 10 00	TR	191,7
	ZZ	191,7
0809 29 00	TR	341,4
	US	793,8
	ZZ	567,6
0809 30	TR	194,4
	ZZ	194,4
0809 40 05	BA	195,8
	ZZ	195,8

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 674/2013 DELLA COMMISSIONE****del 15 luglio 2013****recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal  
16 luglio 2013**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,visto il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) A norma dell'articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif.

- (3) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 corrisponde al prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 5 del medesimo regolamento.
- (4) Occorre fissare i dazi all'importazione per il periodo a decorrere dal 16 luglio 2013, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione.
- (5) Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A decorrere dal 16 luglio 2013, i dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2013

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.

## ALLEGATO I

**Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 136, dal paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 16 luglio 2013**

Codice NC	Designazione delle merci	Dazio all'importazione <sup>(1)</sup> (EUR/t)
1001 19 00 1001 11 00	FRUMENTO (grano) duro di alta qualità	0,00
	di media qualità	0,00
	di bassa qualità	0,00
ex 1001 91 20	FRUMENTO (grano) tenero da seme	0,00
ex 1001 99 00	FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme	0,00
1002 10 00 1002 90 00	SEGALA	0,00
1005 10 90	GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido	0,00
1005 90 00	GRANTURCO, diverso dal granturco da seme <sup>(2)</sup>	0,00
1007 10 90 1007 90 00	SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0,00

<sup>(1)</sup> A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010, l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

- 3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo (al di là dello stretto di Gibilterra) o nel Mar Nero e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez,

- 2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della Penisola iberica e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico.

<sup>(2)</sup> L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 642/2010.

## ALLEGATO II

## Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I

28.6.2013-12.7.2013

1) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

(EUR/t)

	Frumento tenero <sup>(1)</sup>	Granturco	Frumento duro di alta qualità	Frumento duro di media qualità <sup>(2)</sup>	Frumento duro di bassa qualità <sup>(3)</sup>
Borsa	Minnéapolis	Chicago	—	—	—
Quotazione	231,88	164,51	—	—	—
Prezzo fob USA	—	—	259,10	249,10	229,10
Premio sul Golfo	—	54,37	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi	36,97	—	—	—	—

<sup>(1)</sup> Premio positivo di 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].<sup>(2)</sup> Premio negativo di 10 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].<sup>(3)</sup> Premio negativo di 30 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

2) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

Spese di nolo: Golfo del Messico — Rotterdam: 17,17 EUR/t

Spese di nolo: Grandi Laghi — Rotterdam: 50,94 EUR/t

# DECISIONI

## DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 3 luglio 2013

### sull'elezione del Mediatore europeo

(2013/377/UE, Euratom)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il terzo comma dell'articolo 24 e l'articolo 228,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la sua decisione 94/262/CECA, CE, Euratom, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore <sup>(1)</sup>,

visto l'articolo 204 del suo regolamento,

visto l'appello per la presentazione di candidature <sup>(2)</sup>,

vista la votazione svoltasi nella seduta del 3 luglio 2013,

DECIDE:

di eleggere Emily O'REILLY alla carica di Mediatore europeo a decorrere dal 1° ottobre 2013 fino al termine della legislatura.

Fatto a Strasburgo, il 3 luglio 2013

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

M. SCHULZ

<sup>(1)</sup> GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15.

<sup>(2)</sup> GU C 96 del 4.4.2013, pag. 24.

**DECISIONE EUPOL COPPS/1/2013 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA****del 9 luglio 2013****che proroga il mandato del capo della missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS)**

(2013/378/UE)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista la decisione 2013/354/PESC del Consiglio, del 3 luglio 2013, sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) <sup>(1)</sup>, e in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione 2013/354/PESC del Consiglio, il comitato politico e di sicurezza è autorizzato, a norma dell'articolo 38, terzo comma del trattato, ad assumere le decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS), compresa quella relativa alla nomina del capomissione.
- (2) La decisione 2013/354/PESC ha prorogato la durata di EUPOL COPPS fino al 30 giugno 2014.
- (3) Il 3 luglio 2012 il Comitato politico e di sicurezza ha adottato la decisione EUPOL COPPS/1/2012 <sup>(2)</sup>, relativa alla nomina del sig. Kenneth DEANE quale capo della missione EUPOL COPPS per il periodo dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2013.

- (4) Il 14 giugno 2013, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto la proroga del mandato del sig. Kenneth DEANE quale capo della missione EUPOL COPPS per il periodo dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il mandato del sig. Kenneth DEANE quale capo della missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) è prorogato fino al 30 giugno 2014.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° luglio 2013.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2013

*Per il Comitato politico e di sicurezza**Il presidente*

W. STEVENS

---

<sup>(1)</sup> GU L 185 del 4.7.2013, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU L 186 del 14.7.2012, pag. 31.

**DECISIONE EU BAM RAFAH/1/2013 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA****del 9 luglio 2013****relativa alla nomina del capo della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah)**

(2013/379/UE)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista l'azione comune 2005/889/PESC del Consiglio, del 25 novembre 2005, che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) <sup>(1)</sup>, e in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'azione comune 2005/889/PESC, il Comitato politico e di sicurezza è autorizzato, a norma dell'articolo 38 del trattato, ad assumere le decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah), compresa quella relativa alla nomina del capomissione.
- (2) Il 23 maggio 2013 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto la nomina del sig. Gerhard SCHLAUDRAFF quale capo dell'EU BAM Rafah, dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014.

- (3) La decisione 2013/355/PESC del Consiglio, del 3 luglio 2013, che modifica e proroga l'azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) <sup>(2)</sup>, ha prorogato la durata dell'EU BAM Rafah fino al 30 giugno 2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il sig. Gerhard SCHLAUDRAFF è nominato capo della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° luglio 2013.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2013

*Per il Comitato politico e di sicurezza**Il presidente*

W. STEVENS

<sup>(1)</sup> GU L 327 del 14.12.2005, pag. 28.

<sup>(2)</sup> GU L 185 del 4.7.2013, pag. 16.

**DECISIONE DEL CONSIGLIO****del 9 luglio 2013****relativa alla nomina di un membro supplente rumeno del Comitato delle regioni**

(2013/380/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo rumeno,

considerando quanto segue:

(1) Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010 il Consiglio ha adottato le decisioni 2009/1014/UE <sup>(1)</sup> e 2010/29/UE <sup>(2)</sup> recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015.

(2) Un seggio di membro supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Liviu Nicolae DRAGNEA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È nominato membro supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:

— il sig. Cătălin Ioan NECHIFOR, *Președintele Consiliului Județean Suceava, județul Suceava.*

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2013

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

R. ŠADŽIUS

<sup>(1)</sup> GU L 348 del 29.12.2009, pag. 22.

<sup>(2)</sup> GU L 12 del 19.1.2010, pag. 11.

**DECISIONE DEL CONSIGLIO****del 9 luglio 2013****relativa alla nomina di un membro titolare tedesco del Comitato delle regioni**

(2013/381/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo tedesco,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010 il Consiglio ha adottato le decisioni 2009/1014/UE <sup>(1)</sup> e 2010/29/UE <sup>(2)</sup> recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015.
- (2) Un seggio di membro titolare del Comitato delle regioni diverrà vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Helmut Max JAHN il 22 luglio 2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È nominato membro titolare del Comitato delle regioni a decorrere dal 23 luglio 2013 per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:

— il sig. Jörg DUPPRÉ, *Landrat des Landkreises Südwestpfalz, Präsident des Deutschen Landkreistages.*

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2013

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
R. ŠADŽIUS

<sup>(1)</sup> GU L 348 del 29.12.2009, pag. 22.

<sup>(2)</sup> GU L 12 del 19.1.2010, pag. 11.

## DECISIONE 2013/382/PESC DEL CONSIGLIO

del 15 luglio 2013

## che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Afghanistan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 31, paragrafo 2, e l'articolo 33,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 marzo 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/168/PESC <sup>(1)</sup>, relativa alla nomina del sig. Vygaudas UŠACKAS quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per l'Afghanistan. Il mandato dell'RSUE scade il 30 giugno 2013.
- (2) Il mandato dell'RSUE dovrebbe essere prorogato di altri dodici mesi.
- (3) L'RSUE espletterà il mandato nell'ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Rappresentante speciale dell'Unione europea**

Il mandato del sig. Vygaudas UŠACKAS quale RSUE per l'Afghanistan è prorogato fino al 30 giugno 2014. Il mandato dell'RSUE può terminare anticipatamente qualora il Consiglio decida in tal senso, su proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

*Articolo 2***Obiettivi politici**

L'RSUE rappresenta l'Unione e ne promuove gli obiettivi politici in Afghanistan, in stretto coordinamento con i rappresentanti degli Stati membri in Afghanistan. In particolare, l'RSUE:

- a) contribuisce all'attuazione della dichiarazione congiunta UE-Afghanistan e dirige l'attuazione del piano d'azione UE per l'Afghanistan e il Pakistan, nella misura in cui riguarda l'Afghanistan, cooperando a tal fine con i rappresentanti degli Stati membri in Afghanistan;
- b) sostiene il dialogo politico fra l'Unione e l'Afghanistan;
- c) sostiene il ruolo cardine svolto dalle Nazioni Unite (ONU) in Afghanistan, contribuendo in special modo a un miglior coordinamento dell'assistenza internazionale, promuovendo

in tal modo l'attuazione dei comunicati delle conferenze di Londra, Kabul, Bonn, Istanbul, Chicago e Tokyo, nonché delle pertinenti risoluzioni dell'ONU.

*Articolo 3***Mandato**

Per espletare il suo mandato, in stretta cooperazione con i rappresentanti degli Stati membri in Afghanistan l'RSUE:

- a) promuove la posizione dell'Unione sul processo politico e sugli sviluppi in Afghanistan;
- b) mantiene uno stretto contatto con le istituzioni afgane pertinenti, in particolare il governo e il parlamento nonché le autorità locali, sostenendone lo sviluppo. L'RSUE mantiene i contatti anche con altri gruppi politici afgani e altri soggetti interessati in Afghanistan;
- c) mantiene uno stretto contatto con i soggetti interessati a livello internazionale e regionale in Afghanistan, in particolare il rappresentante speciale del segretario generale dell'ONU e l'alto rappresentante civile dell'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico nonché altri partner e organizzazioni fondamentali;
- d) informa in merito ai progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi della dichiarazione congiunta UE-Afghanistan, del piano d'azione UE per l'Afghanistan e il Pakistan, nella misura in cui riguarda l'Afghanistan, delle conferenze di Kabul, Bonn, Istanbul, Chicago e Tokyo ed altre conferenze internazionali pertinenti, specie nei seguenti settori:
  - sviluppo della capacità civile, in particolare a livello sub-nazionale,
  - buon governo e creazione di istituzioni necessarie perché vi sia lo Stato di diritto, in particolare una magistratura indipendente,
  - riforme elettorali,
  - riforme nel settore della sicurezza, ivi inclusi il rafforzamento delle istituzioni giudiziarie, dell'esercito nazionale e della forza di polizia e, in particolare, lo sviluppo del servizio di polizia civile,
  - promozione della crescita, segnatamente mediante lo sviluppo agricolo e rurale,
  - rispetto degli obblighi internazionali dell'Afghanistan in materia di diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze e i diritti delle donne e dei bambini,
  - rispetto dei principi democratici e dello stato di diritto,

<sup>(1)</sup> GU L 75 del 23.3.2010, pag. 22.

- promozione della partecipazione delle donne all'amministrazione pubblica, alla società civile e, conformemente alla risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, al processo di pace,
  - rispetto degli obblighi internazionali dell'Afghanistan, compresa la cooperazione agli sforzi internazionali intesi a combattere il terrorismo, il traffico illecito di droga, la tratta di esseri umani e la proliferazione delle armi e delle armi di distruzione di massa e materiali affini,
  - agevolazione dell'assistenza umanitaria e del rientro strutturato dei profughi e degli sfollati, e
  - maggiore efficacia della presenza e delle attività dell'Unione in Afghanistan e contributo alla formulazione delle relazioni periodiche annuali sull'attuazione del piano d'azione dell'UE richieste dal Consiglio;
- e) partecipa attivamente a consessi locali di coordinamento quali il Consiglio comune di sorveglianza e di coordinamento, tenendo nel contempo esaurientemente informati delle decisioni prese a tali livelli gli Stati membri non partecipanti;
- f) fornisce consulenza sulla partecipazione dell'Unione alle conferenze internazionali concernenti l'Afghanistan e sulle posizioni da essa assunte in tale contesto;
- g) si impegna attivamente per la promozione della cooperazione regionale attraverso le pertinenti iniziative, inclusi il processo di Istanbul e la conferenza sulla cooperazione economica regionale relativa all'Afghanistan (RECCA);
- h) contribuisce all'attuazione della politica dell'Unione sui diritti umani, compresi gli orientamenti dell'Unione sui diritti umani, segnatamente gli orientamenti sulle donne e sui bambini nelle zone interessate dai conflitti, in particolare monitorando e affrontando gli sviluppi al riguardo;
- i) fornisce sostegno, secondo opportunità, ad un processo di pace inclusivo e a guida afgana che porti ad una soluzione politica coerente con le «linee rosse» concordate nella conferenza di Bonn.

#### Articolo 4

##### **Esecuzione del mandato**

1. L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.
2. Il comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.
3. L'RSUE lavora in stretto coordinamento con il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e i suoi uffici competenti.

#### Articolo 5

##### **Finanziamento**

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014 è pari a 6 585 000 EUR.
2. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

#### Articolo 6

##### **Costituzione e composizione della squadra**

1. Nei limiti del mandato dell'RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le indicazioni del mandato. L'RSUE informa prontamente e periodicamente il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.
2. Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. Lo stipendio del personale così distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro, dell'istituzione dell'Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE dagli Stati membri possono essere distaccati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.
3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione che l'hanno distaccato o del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.

#### Articolo 7

##### **Privilegi e immunità dell'RSUE e del personale dell'RSUE**

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del personale dell'RSUE sono convenuti con il paese ospitante, a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

#### Articolo 8

##### **Sicurezza delle informazioni classificate UE**

L'RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.

*Articolo 9***Accesso alle informazioni e supporto logistico**

1. Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.
2. Le delegazioni dell'Unione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

*Articolo 10***Sicurezza**

Secondo la politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione con capacità operative ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al mandato dell'RSUE e alla situazione della sicurezza nell'area geografica di competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell'RSUE, in particolare:

- a) stabilendo un piano di sicurezza specifico della missione, basato sugli orientamenti del SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza ed un piano di emergenza e di evacuazione;
- b) assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, in funzione delle condizioni esistenti nella zona della missione;
- c) assicurando che tutti i membri della squadra dell'RSUE schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un'adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal SEAE alla zona della missione stessa;
- d) assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni convenute, formulate in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza, e presentando all'AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione sullo stato di avanzamento e della relazione sull'esecuzione del mandato.

*Articolo 11***Relazioni**

L'RSUE riferisce periodicamente all'AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, l'RSUE riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni scritte periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell'AR o del CPS, l'RSUE presenta relazioni al Consiglio «Affari esteri». Ai sensi dell'articolo 36 del trattato, l'RSUE può essere associato all'informazione del Parlamento europeo.

*Articolo 12***Coordinamento**

1. L'RSUE contribuisce all'unità, alla coerenza e all'efficacia dell'azione dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle della Commissione e con quelle dell'RSUE per l'Asia centrale nonché con quelle della delegazione dell'Unione in Pakistan. L'RSUE fornisce istruzioni periodiche alle missioni degli Stati membri e alle delegazioni dell'Unione.

2. Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i capi delle delegazioni dell'Unione e i capimissione degli Stati membri. Questi si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato. L'RSUE fornisce orientamenti politici a livello locale al capo della missione di polizia dell'UE in Afghanistan (EUPOL Afghanistan). Se necessario, l'RSUE e il comandante civile dell'operazione si consultano reciprocamente. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con altri soggetti internazionali e regionali sul campo.

*Articolo 13***Assistenza in relazione ai reclami**

L'RSUE e la sua squadra assistono e forniscono elementi al fine di rispondere a qualsiasi reclamo e obbligo derivante dai mandati dei precedenti RSUE in Afghanistan, e fornisce assistenza amministrativa e accesso ai documenti rilevanti per tali finalità.

*Articolo 14***Riesame**

L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta all'AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro la fine di dicembre 2013 e una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato alla fine dello stesso.

*Articolo 15***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° luglio 2013.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2013

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

V. JUKNA

## DECISIONE 2013/383/PESC DEL CONSIGLIO

del 15 luglio 2013

**che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea presso l'Unione africana**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 31, paragrafo 2, e l'articolo 33,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 20 ottobre 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/697/PESC <sup>(1)</sup>, relativa alla nomina del sig. Gary QUINCE quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) presso l'Unione africana (UA). Il mandato dell'RSUE scade il 30 giugno 2013.
- (2) Il mandato dell'RSUE dovrebbe essere prorogato per un periodo finale di dodici mesi.
- (3) L'RSUE espletterà il mandato nell'ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Rappresentante speciale dell'Unione europea**

Il mandato del sig. Gary QUINCE quale RSUE presso l'UA è prorogato fino al 30 giugno 2014. Il mandato dell'RSUE può terminare anticipatamente qualora il Consiglio decida in tal senso, su proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

*Articolo 2***Obiettivi politici**

Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici globali dell'Unione a sostegno degli sforzi dell'Africa di costruire un futuro pacifico, democratico e prospero fissati nella strategia comune Africa-UE. Tali obiettivi consistono tra l'altro nel:

- a) migliorare il dialogo politico dell'Unione e in relazioni più ampie con l'UA;
- b) rafforzare il partenariato Unione-UA in tutti i settori delineati nella strategia comune Africa-UE, contribuendo allo sviluppo e all'attuazione di detta strategia comune in partenariato con l'UA, rispettando il principio della titolarità africana e lavorando a più stretto contatto con i rappresentanti africani nelle sedi multilaterali in coordinamento con i partner multilaterali;
- c) lavorare insieme e dare appoggio all'UA, sostenendo lo sviluppo istituzionale e consolidando i rapporti tra istituzioni dell'Unione e dell'UA, anche attraverso l'aiuto allo sviluppo, al fine di promuovere:
  - la pace e la sicurezza: prevedere, prevenire, gestire, mediare e risolvere i conflitti, sostenere gli sforzi per promuovere la pace e la stabilità e sostenere la ricostruzione postbellica,
  - i diritti umani e il buon governo: promuovere e tutelare i diritti umani; promuovere le libertà fondamentali e il rispetto dello Stato di diritto; sostenere, attraverso il dialogo politico e l'assistenza finanziaria e tecnica, gli sforzi dell'Africa per controllare e migliorare il buon governo; sostenere la crescita della democrazia partecipativa e l'assunzione di responsabilità; sostenere la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata e continuare a promuovere gli sforzi volti a risolvere la questione dei bambini e i conflitti armati in tutti i suoi aspetti,
  - la crescita sostenibile, l'integrazione regionale e il commercio: sostenere gli sforzi verso l'interconnessione e agevolare l'accesso delle persone all'acqua e all'igiene, all'energia e alle tecnologie dell'informazione; promuovere un quadro giuridico per le imprese stabile, efficiente e armonizzato; contribuire a integrare l'Africa nel sistema commerciale mondiale e aiutare i paesi africani a conformarsi alle norme e agli standard dell'Unione; sostenere l'Africa nel contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici,
  - l'investimento sulle persone: sostenere gli sforzi nei settori relativi al genere, alla sanità, alla sicurezza alimentare e all'istruzione, promuovere programmi di scambio, reti di università e centri di eccellenza, affrontare le cause all'origine della migrazione.

Inoltre, l'RSUE svolge un ruolo di primo piano nell'attuazione della strategia comune Africa-UE intesa a sviluppare e consolidare ulteriormente il partenariato strategico fra l'Africa e l'Unione.

<sup>(1)</sup> GU L 276 del 21.10.2011, pag. 46.

### Articolo 3

#### Mandato

Per la realizzazione degli aspetti relativi alla politica estera e di sicurezza comune (PESC) e alla politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) degli obiettivi di cui all'articolo 2, l'RSUE ha il mandato di:

- a) rafforzare l'influenza generale dell'Unione sul dialogo con l'UA e la sua commissione, basato ad Addis Abeba, in merito a tutte le questioni PESC/PSDC che rientrano nel rapporto Unione-UA, in particolare il partenariato per la pace e la sicurezza e il sostegno all'operatività dell'architettura africana di pace e di sicurezza, e rafforzare il coordinamento di tale dialogo;
- b) garantire un adeguato livello di rappresentanza politica che rispecchi l'importanza dell'Unione in quanto partner politico, finanziario e istituzionale dell'UA e il cambio di ritmo in questo partenariato richiesto dal crescente profilo politico dell'UA su scala mondiale;
- c) rappresentare, qualora il Consiglio lo decida, le posizioni e le politiche dell'Unione allorché l'UA svolge un ruolo preminente in una situazione di crisi per la quale non sia stato nominato alcun RSUE;
- d) contribuire ad assicurare una maggior coerenza e un migliore coordinamento delle politiche e azioni dell'Unione nei confronti dell'UA e a rafforzare il coordinamento di tutti i partner in senso lato e le relazioni di detti partner con l'UA;
- e) contribuire all'attuazione delle politiche dell'UE sui diritti umani pertinenti per l'UA nella cooperazione con l'RSUE per i diritti umani, compresi gli orientamenti dell'Unione sui diritti umani, in particolare gli orientamenti dell'UE sui bambini e i conflitti armati, nonché gli orientamenti dell'UE sulle violenze contro le donne e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti, così come delle politiche dell'UE in materia di donne, pace e sicurezza e il piano d'azione dell'Unione per dar seguito alle decisioni della Corte penale internazionale;
- f) seguire da vicino tutti gli sviluppi importanti a livello di UA e riferire in merito;
- g) mantenere stretti contatti con la commissione dell'UA, gli altri organi dell'UA, le missioni delle organizzazioni subregionali africane presso l'UA e le missioni degli Stati membri dell'UA presso quest'ultima;
- h) agevolare le relazioni e la cooperazione tra l'UA e le organizzazioni subregionali africane, specie in quei settori in cui l'UE fornisce il suo sostegno;
- i) offrire, a richiesta, consulenza e appoggio all'UA nei settori delineati nella strategia comune Africa-UE;

j) offrire, a richiesta, consulenza e sostegno allo sviluppo, da parte dell'UA, di capacità di gestione di crisi;

k) sulla base di una suddivisione precisa dei compiti, coordinare le proprie attività con le azioni degli RSUE che ricoprono mandati in Stati membri e regioni dell'UA e sostenere tali azioni; nonché

l) mantenere stretti contatti e promuovere il coordinamento con i principali partner internazionali dell'UA presenti ad Addis Abeba, specialmente le Nazioni Unite, ma anche con soggetti non statali, su tutte le tematiche PESC/PSDC che rientrano nel partenariato UE-UA.

### Articolo 4

#### Esecuzione del mandato

1. L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.

2. Il comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.

3. L'RSUE opera in stretto coordinamento con il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e i suoi uffici competenti.

### Articolo 5

#### Finanziamento

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE per il periodo dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014 è pari a 585 000 EUR.

2. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.

3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

### Articolo 6

#### Costituzione e composizione della squadra

1. Nei limiti del mandato dell'RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le indicazioni del mandato. L'RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

2. Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione interessati o del SEAE. Anche gli esperti distaccati presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE dagli Stati membri possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.

3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione che l'hanno distaccato o del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.

#### Articolo 7

##### **Privilegi e immunità dell'RSUE e del personale dell'RSUE**

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del personale dell'RSUE sono convenuti con le parti ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

#### Articolo 8

##### **Sicurezza delle informazioni classificate UE**

L'RSUE e i membri della squadra dell'RSUE rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE <sup>(1)</sup>.

#### Articolo 9

##### **Accesso alle informazioni e supporto logistico**

1. Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.

2. Le delegazioni dell'Unione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

#### Articolo 10

##### **Sicurezza**

Secondo la politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione con capacità operative ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al mandato dell'RSUE e in base alla situazione della sicurezza nell'area geografica di sua competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell'RSUE, in particolare:

- a) stabilendo un piano di sicurezza specifico della missione, sulla base di orientamenti del SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno nonché la gestione degli incidenti di sicurezza e preveda un piano di emergenza e un piano di evacuazione della missione;
- b) assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, in funzione delle condizioni esistenti nella zona della missione;
- c) assicurando che tutti i membri della squadra dell'RSUE schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un'adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal SEAE alla zona della missione stessa;
- d) assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni convenute, formulate in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza, e presentando al Consiglio, alla Commissione e all'AR relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione sui progressi compiuti e della relazione di esecuzione del mandato.

#### Articolo 11

##### **Relazioni**

L'RSUE riferisce periodicamente all'AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, l'RSUE riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni scritte periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell'AR o del CPS, l'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». Conformemente all'articolo 36 del trattato, l'RSUE può essere associato all'informazione del Parlamento europeo.

#### Articolo 12

##### **Coordinamento**

1. L'RSUE contribuisce all'unità, alla coerenza e all'efficacia dell'azione dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle della Commissione e, se del caso, con quelle degli altri RSUE attivi nella regione. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione.

2. Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i capi delle delegazioni dell'Unione e i capimissione degli Stati membri. Questi si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con altri soggetti internazionali e regionali sul campo.

<sup>(1)</sup> GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.

*Articolo 13***Assistenza in relazione ai reclami**

L'RSUE e la sua squadra assistono e forniscono elementi al fine di rispondere a qualsiasi reclamo e obbligo derivante dai mandati dei precedenti RSUE nell'UA, e forniscono assistenza amministrativa e accesso ai documenti rilevanti per tali finalità.

*Articolo 14***Riesame**

L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta al Consiglio, alla Commissione e all'AR una relazione sui progressi compiuti entro la fine di dicembre 2013 e una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato allo scadere dello stesso.

*Articolo 15***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° luglio 2013.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2013

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

V. JUKNA

---

**DECISIONE 2013/384/PESC DEL CONSIGLIO****del 15 luglio 2013****recante modifica della decisione 2012/325/PESC che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sudan e il Sud Sudan**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 31, paragrafo 2, e l'articolo 33,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) L'11 agosto 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/450/PESC <sup>(1)</sup>, che nomina la sig.ra Rosalind MARSDEN rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Sudan.
- (2) Il 1° agosto 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/499/PESC <sup>(2)</sup>, che ha modificato il mandato e il titolo dell'RSUE in vista della dichiarazione di indipendenza da parte del Sud Sudan. Il mandato dell'RSUE scade il 30 giugno 2013.
- (3) Il mandato dell'RSUE dovrebbe essere prorogato di altri quattro mesi.
- (4) L'RSUE espletterà il mandato nell'ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati nell'articolo 21 del trattato.
- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2012/325/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione 2012/325/PESC è così modificata:

- 1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 1***Rappresentante speciale dell'Unione europea**

Il mandato della sig.ra Rosalind MARSDEN quale RSUE per il Sudan e il Sud Sudan è prorogato fino al 31 ottobre 2013. Il

mandato dell'RSUE può terminare anticipatamente qualora il Consiglio decida in tal senso, su proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).»;

- 2) all'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

«L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1° luglio 2013 al 31 ottobre 2013 è pari a 690 000 EUR.»;

- 3) è inserito il seguente articolo:

*«Articolo 12 bis***Assistenza in relazione ai reclami**

L'RSUE e la sua squadra assistono e forniscono elementi al fine di rispondere a qualsiasi reclamo e obbligo derivante dai mandati dei precedenti RSUE per il Sudan, e fornisce assistenza amministrativa e accesso ai documenti rilevanti per tali finalità.»

*Articolo 2***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° luglio 2013.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2013

*Per il Consiglio**Il presidente*

V. JUKNA

<sup>(1)</sup> GU L 211 del 12.8.2010, pag. 42.<sup>(2)</sup> GU L 206 dell'11.8.2011, pag. 50.

**RETTIFICHE** **Rettifica del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 342 del 22 dicembre 2009)

A pagina 68, articolo 13, comma 3:

*anziché:* «3. A decorrere dal 11 gennaio 2013, ...»,

*leggi:* «3. A decorrere dall'11 luglio 2013, ...»;

a pagina 68, articolo 13, comma 4:

*anziché:* «4. Se un prodotto cosmetico è stato immesso sul mercato prima del 11 gennaio 2013 ...»,

*leggi:* «4. Se un prodotto cosmetico è stato immesso sul mercato prima dell'11 luglio 2013 ...»

---





#### **AVVISO AI LETTORI**

##### **Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea***

In conformità con il regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (GU L 69 del 13.3.2013, pag. 1), dal 1° luglio 2013 solo l'edizione elettronica della *Gazzetta ufficiale* sarà considerata autentica e produrrà effetti legali.

Laddove non sia possibile pubblicare l'edizione elettronica della *Gazzetta ufficiale* per circostanze impreviste o eccezionali, l'edizione cartacea sarà autentica e produrrà effetti legali in conformità con i termini e le condizioni stabiliti nell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 216/2013.

EUR-Lex (<http://new.eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

IT